



CONGREGAZIONE
PER I VESCOVI

Vaticano, 4 settembre 2019

DBK - Sekretär -

ang: 09. Sep. 2019

g. PES

1456/19

141-53, 204-7

Prot. N. 485/2019

Eminenza,

Mi pregio di riferirmi al *cammino sinodale* che la Conferenza Episcopale Tedesca ha indetto per un periodo di due anni a partire dall'Avvento prossimo.

Come Vostra Eminenza ben sa, in vista di tale iniziativa, nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, il Santo Padre ha voluto rivolgersi al Popolo di Dio in Germania per ribadire alcuni principi fondamentali per un *cammino sinodale* efficace e vissuto in sintonia con la Chiesa Universale. Sono convinto che codesta Conferenza Episcopale ha già avuto modo di prendere in considerazione gli orientamenti indicati dal Santo Padre e di riflettere su come integrarli nelle tematiche e nel procedimento del progetto in parola.

Nel frattempo la Nunziatura Apostolica in Germania ha trasmesso i verbali delle recenti sessioni del Consiglio Permanente di codesta Conferenza Episcopale, durante le quali è stato avviato il lavoro per definire il regolamento del *cammino sinodale*.

Al riguardo, in ossequio alle procedure seguite da questo Dicastero nel trattare iniziative sinodali di ambito nazionale, si è ritenuto opportuno invitare l'organismo competente in materia, cioè il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, ad esprimere una valutazione sulla bozza in discussione da parte di codesta Conferenza Episcopale.

In vista di ulteriori passi concreti, soprattutto per avere un valido orientamento per la stesura definitiva della summenzionata normativa, questa Congregazione stima utile portare all'attenzione della Conferenza Episcopale Tedesca la relativa risposta del summenzionato Pontificio Consiglio (*Allegato*).

./.

A Sua Eminenza

Il Cardinale Reinhard MARX

Arcivescovo di München und Freising

Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca

(*Allegato*)

Eminenza, mentre Le chiedo di voler far conoscere ai membri della Conferenza Episcopale questa Lettera in vista della prossima Plenaria, auspico che essa possa contribuire alla regolamentazione dei lavori del *cammino sinodale*, affinché tale importante evento del Popolo di Dio in Germania, celebrato in comunione con tutta la Chiesa, consolidi le radici ecclesiali e rilanci la missione evangelizzatrice della Chiesa in codesto Paese. Infatti, come ben ricorda il Santo Padre nella sua lettera al Popolo di Dio che è in cammino in Germania *"la Chiesa universale vive in e delle Chiese particolari (LG 23), così come le Chiese particolari vivono e fioriscono in e dalla Chiesa Universale"*.

Questo Dicastero è disponibile per qualsiasi sostegno al riguardo e resta in attesa di conoscere il summenzionato testo definitivo per guidare l'intrapreso *cammino sinodale*, che naturalmente, tenuto conto della rilevanza dell'evento ecclesiale avviato, dovrà essere sottoposto al Santo Padre, anche per avallare tale processo del quale si attende rinnovato vigore per la Chiesa in Germania.

Colgo volentieri l'occasione di confermarmi con sentimenti di profondo ossequio

di Vostra Eminenza
dev.mo nel Signore

+ Marc. Card. D'Ercole
M.



PONTIFICIUM CONSILIUM
DE LEGUM TEXTIBUS

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS
13 AGO. 2019
PROT. 3330 · 19

1° agosto 2019

Prot. N. 16701/2019

Eminenza Reverendissima,

con lettera del 29 luglio a.c., Ella ha chiesto a questo Pontificio Consiglio un parere riguardo allo statuto provvisorio del cosiddetto "cammino sinodale" che l'Episcopato tedesco insieme con il "Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi (ZDK)" (una rappresentanza dei laici) ha indetto per un periodo di due anni a partire dal Avvento 2019.

Prima di esprimere un'opinione riguardo al suddetto statuto, sembra necessario, vedere lo scopo del "cammino sinodale" come lo si evince dalla documentazione. Questo progetto viene preparato attualmente dalla Conferenza Episcopale e dal ZDK e prevede come prima fase di attuazione quattro fori tematici che sembrano dover preparare il materiale per l'assemblea. Questi quattro fori sono dedicati ai seguenti temi: "Potere, partecipazione e separazione dei poteri" (Macht, Partizipation, Gewaltenteilung); "Morale sessuale" (Sexualmoral); "Forma di vita dei sacerdoti" (Priesterliche Lebensform) e "Donne in ministeri e uffici della Chiesa" (Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche).

È facilmente riscontrabile che questi temi non toccano solo la Chiesa in Germania, ma la Chiesa universale e – con poche eccezioni – non possono essere oggetto di deliberazioni e di decisioni di una Chiesa particolare, senza contravvenire a quanto espresso dal Santo Padre nella sua lettera ai cattolici in Germania del 29 giugno a.c., ove egli parla per es. al n. 9 del *sensus Ecclesiae* e dell'unità tra Chiesa universale e particolare. Ora, il ZDK ha accettato una partecipazione al "cammino sinodale" se le consultazioni sono aperte e le deliberazioni vincolanti (Verbale, p. 1, n. 3: "solange Offenheit der Beratung und die Verbindlichkeit der Beschlüsse gewährleistet wird.") Come può una Chiesa particolare deliberare in modo vincolante, se i temi trattati toccano tutta la Chiesa?

A Sua Eminenza Reverendissima
Il Sig. Card. MARC OUELLET
Prefetto della Congregazione per i Vescovi
00120 CITTÀ DEL VATICANO

Riguardo allo statuto provvisorio si evince dagli articoli della bozza dello statuto che la Conferenza Episcopale ha in mente di fare un Concilio Particolare ai sensi dei canoni 439-446 senza usare questo termine. Che si tratta di un Concilio Particolare diventa chiaro dai concetti usati (per es. l'art. 3 parla dell'assemblea sinodale [Synodenversammlung], l'art. 11 sul modo di deliberare, ecc.).

Un "concilio plenario, cioè per tutte le Chiese particolari della medesima Conferenza Episcopale, sia celebrato ogni volta che risulti necessario o utile alla stessa Conferenza Episcopale, con l'approvazione della Sede Apostolica" (can. 439 §1 CIC). Se la Conferenza Episcopale tedesca è arrivata alla convinzione che nel momento attuale un Concilio particolare sia necessario, dovrebbe seguire la procedura prevista dal Codice per poter arrivare a deliberazioni vincolanti. La Conferenza Episcopale non può dare efficacia giuridica alle deliberazioni, ciò è al di fuori della sua competenza. Solo un Concilio particolare avrebbe, secondo il can. 445 la necessaria "potestà di governo, soprattutto legislativa, così da poter decidere, salvo sempre il diritto universale della Chiesa, ciò che risulta opportuno per l'incremento della fede, per ordinare l'attività pastorale comune; per regolare i costumi e per conservare, introdurre, difendere la disciplina ecclesiastica comune."

L'istruzione per i Sinodi diocesani del 1997 emanata dalla Congregazione per i Vescovi e dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli afferma: "È oltremodo auspicabile che anche le "assemblee diocesane" od altre assisi, nella misura della loro somiglianza di scopi e di composizione con il sinodo, trovino il loro posto nell'alveo della disciplina canonica, grazie all'accoglienza delle prescrizioni canoniche e della presente Istruzione, a garanzia della loro efficacia per il governo della Chiesa particolare."

Se ciò vale a livello della diocesi, *a fortiori* vale a livello di "chiesa nazionale". Visto che lo statuto provvisorio del "cammino sinodale" non solo assomiglia allo statuto di un Concilio particolare, ma lo copia in gran parte, esso sarebbe da adeguare alla legislazione universale.

Nel testo dello statuto, in modo particolare negli artt. 3 e 5 riguardo all'assemblea sinodale e alla presidenza del "cammino sinodale", si ha l'impressione che la Conferenza Episcopale e il ZDK siano pari tra loro: mandano un numero uguale di partecipanti, appartengono di pari diritti alla presidenza, hanno voto deliberativo, ecc. Questa parità tra Vescovi e laici non può sussistere ecclesiologicamente. C'è una comune responsabilità nella Chiesa e tutti i fedeli "sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo" (can. 204 §1; cf. can. 208). Ciò non significa, però, che la Chiesa sia strutturata democraticamente e le decisioni siano prese a maggioranza dei fedeli. La frase "secondo la condizione propria di ciascuno" descrive bene la diversità della responsabilità dei fedeli riguardo alla Chiesa. La responsabilità dei Vescovi è diversa da quella dei sacerdoti o dei laici.

Di conseguenza, anche la sinodalità nella Chiesa, alla quale Papa Francesco si richiama sovente, non è sinonimo di democrazia o decisioni a maggioranza ma una diversa partecipazione ai processi decisionali come il Pontefice lo sottolinea riguardo al Sinodo dei Vescovi riguardo al quale la sinodalità è da intendere come ascoltare il popolo di Dio, ascoltare i pastori (che hanno il compito di discernere) ed, infine, ascoltare il Papa. Come il

Vescovo diocesano è l'unico legislatore in un Sinodo diocesano (cf. can. 466), spetta al Pontefice presentare i risultati di un Sinodo dei Vescovi.

Per chiarire bene i termini, ci si potrebbe rifare al documento sulla sinodalità nella Chiesa, presentata dalla commissione teologica internazionale. Ivi si legge nel n. 69: "Non si dà esteriores né separazione tra la comunità e i suoi Pastori – che sono chiamati ad agire in nome dell'unico Pastore –, ma distinzione di compiti nella reciprocità della comunione. Un sinodo, un'assemblea, un consiglio non può prendere decisioni senza i legittimi Pastori. Il processo sinodale deve realizzarsi in seno a una comunità gerarchicamente strutturata. In una Diocesi, ad esempio, è necessario distinguere tra il processo per elaborare una decisione (*decision-making*) attraverso un lavoro comune di discernimento, consultazione e cooperazione, e la presa di decisione pastorale (*decision-taking*) che compete all'autorità del Vescovo, garante dell'apostolicità e cattolicità. **L'elaborazione è un compito sinodale, la decisione è una responsabilità ministeriale.** Un pertinente esercizio della sinodalità deve contribuire a meglio articolare il ministero dell'esercizio personale e collegiale dell'autorità apostolica con l'esercizio sinodale del discernimento da parte della comunità" (sottolineatura nostra). Di conseguenza, elaborazione, consultazione e decisione sono da distinguere. Ciascuno ha la responsabilità che gli è propria.

Sullo sfondo di quanto detto, seguono alcune osservazioni più particolari riguardo ad alcuni articoli della bozza di statuto:

L'art. 1 descrive i compiti del "cammino sinodale" asserendo che riguardo ai temi si cerca una chiarificazione. Dato che quasi tutti i temi concernano la Chiesa universale, essi non possono essere soggetti di una decisione nell'ambito di una Chiesa particolare. Anche un Concilio particolare deve muoversi dentro il diritto universale (cf. Can. 445) e le sue deliberazioni hanno bisogno della recognitio da parte della Sede Apostolica (cf. Can. 446).

La struttura dell'art. 3 sui membri dell'assemblea sinodale è più o meno parallelo al can. 443 con la differenza che non si distingue tra voto deliberativo e voto consultivo. Il n. 2 dell'art. determina, invece, che tutti i membri dell'assemblea sinodale abbiano voto deliberativo („Die Mitglieder der Synodenversammlung haben gleiches beschließendes Stimmrecht“). Ciò contraddice il can. 443 e il senso proprio della sinodalità come è stato esposto sopra. A questo proposito si può rimandare di nuovo al documento della commissione teologica, ove si legge al n. 68: "La distinzione tra voto deliberativo e voto consultivo non deve portare a una sottovalutazione dei pareri e dei voti espressi nelle diverse assemblee sinodali e nei diversi consigli. L'espressione *votum tantum consultivum*, per designare il peso delle valutazioni e delle proposte in tali sede avanzate, risulta inadeguata se la si comprende secondo la *mens* del diritto civile nelle sue diverse espressioni." Anche a questo riguardo sarebbe auspicabile, determinare bene i concetti.

L'art. 11, 2 determina riguardo alla deliberazione finale che temi che concernono il livello della Chiesa universale si deve avere una maggioranza di 2/3 che comprende la maggioranza di 2/3 dei membri della Conferenza Episcopale; per soggetti, invece, che riguardano il livello della Conferenza Episcopale ci vuole una maggioranza di 2/3 che comprende la maggioranza di 3/4 dei membri della Conferenza Episcopale („Für die

Annahme einer Vorlage in der Schlussabstimmung ist erforderlich: • Für Vorlagen, die Regelungen auf weltkirchlicher Ebene betreffen eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder, die eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz enthält. • Für Vorlagen, die Regelungen auf der Ebene der Deutschen Bischofskonferenz betreffen, eine Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder. Werden diese Mehrheitserfordernisse nicht erreicht, gilt die Vorlage als abgelehnt. Eine erneute Überarbeitung durch das thematisch zuständige Synodalforum ist jedoch möglich“). Come può un'assemblea di una Chiesa particolare deliberare su temi della Chiesa universale e come può una Conferenza Episcopale lasciarsi determinare da un'assemblea di cui la maggioranza dei membri non sono Vescovi?

L'art. 12, 2 determina, riguardo alla pubblicazione delle decisioni, che quelle che concernono temi che sono riservati alla Chiesa universale siano anche trasmessi alla Sede Apostolica (“Beschlüsse, deren Themen einer gesamtkirchlichen Regelung vorbehalten sind, werden zusätzlich als dem Apostolischen Stuhl übermittelt“). Come già detto, i suddetti temi superano la competenza di una chiesa particolare. D'altra parte ci si chiede: che cosa significa “trasmessi” (übermittelt)? Si tratta solo di far conoscere le deliberazioni o si vuole chiedere la *recognitio* come previsto per i decreti di un Concilio particolare?


La bozza dello Statuto lascia molte domande aperte che meritano attenzione da parte di codesta Congregazione in dialogo con la Conferenza Episcopale tedesca.

Nella speranza che quanto esposto possa essere utile, colgo volentieri l'occasione per confermarmi con i sensi di distinto ossequio,

dell'Eminenza Vostra Rev.ma

dev.mo in Domino

+ 
+ Filippo Iannone, O.C.
Presidente

+ 
+ Juan Ignacio Arrieta
Segretario


Mons. Markus Graulich
Sottosegretario